

EXTRAIT
DECISION DE LA COMMISSION FISCALE
DE LA REGION DE MILAN DU 25 JANVIER 1999

"La Commission fiscale de 1^{er} grade accepte le recours, en observant que l'activité mise en place par l'association consiste essentiellement en la divulgation de sa propre philosophie religieuse et que même les prestations de services et les cessions de biens effectuées à l'égard des associés doivent également être considérées comme exemptes d'impôts, car il sont faits (article 20 D.P.R. 598/73) en conformité avec les buts institutionnels des associations religieuses."



SEZIONE N° 64

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI
MILANO - SEZIONE N° 64

R.G. APPELLI

6464/98

UNIFICATA 200

25/01/1999

SENTENZA N°

38/64/99

PROVINCIALE

25.01.99

DEPOSITATA IN
SECRETARIA

20.04.99

riunita con l'intervento dei Signori:
PALESTRA BATTISTA - presidente/relatore
NOSCHESI MARIO
PANTALEO DOMENICO

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario

- sull'appello R.G. Appelli 6464/98 depositato il 18/01/1998
- avverso la sentenza N. 27/01/93 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Brescia da:

IMPOSTE DIRETTE di BRESCIA

Controparti:

CHIESA DI SCIENTOLOGY DI BRESCIA
L.R. BANDERA FULVIO
residente a BRESCIA (BS)
in CORSO MAGENTA 32/C

Difeso da: LEALE GIOVANNI E MORONE LIVIA
residente a TORINO (TO)
in VIA GARIBOLDI 45

Atti impugnati:

- AVV. DI ACCERT. n.18 DEL 1988 - IRPEG + ILOR. 83
- AVV. DI ACCERT. n.19 DEL 1988 - IRPEG + ILOR. 84
- AVV. DI ACCERT. n.20 DEL 1988 - IRPEG + ILOR. 85

Il Presidente

CHIESA di SCIENTOLOGI di Brescia, ricorreva alla Commissione Tributaria di I° grado di Brescia, avverso gli accertamenti notificati dall'Ufficio Distrettuale II.DD. di Brescia per IRPEG e ILOR anni 1984 e 1985 sollevando – come problema fondamentale – quello della valutazione della attività da essa svolta prospettata non come attività commerciale, ma come attività di divulgazione di principi religiosi.

La Commissione Tributaria di I° grado accoglieva il ricorso osservando come l'attività posta in essere dall'associazione consistesse essenzialmente nella divulgazione della propria filosofia religiosa, e come anche le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nei confronti degli associati dovessero considerarsi ugualmente esenti da imposta, in quanto comunque effettuate (art. 20 D.P.R. 598/73) in conformità alla finalità istituzionali di associazioni religiose.

Sull'appello proposto dall'Ufficio, questa Commissione ritiene la correttezza delle valutazioni operate dai primi giudici, in ogni caso, detto senza ironia – ma con assoluto realismo – arrendendosi alla massa di giurisprudenza, tutta concordemente formata in materia in tutte le regioni d'Italia (non esclusa, perché si tratta di cronaca nota, anche quella formata più sotto il profilo di problemi penali che di problemi tributari.

P.Q.M.

Conferma la decisione di primo grado. Spese compensate.

Milano, 25.1.99

IL PRESIDENTE est.
(Palestra)

